

Codice XST020

D.D. 9 luglio 2019, n. 973

**Fondazione "Residenza del Bosco", con sede nel comune di Sommariva del Bosco (CN). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, c. 3, della l.r. 12/2017.**

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo"

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa di Riposo-Ospedale Ricovero" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Sommariva del Bosco (CN.), tra le sue origini dalla Congregazione di Carità del comune di Sommariva del Bosco in virtù di Regio Decreto del 22.06.1722.
- l'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 4 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n° 37-28456 del 25.10.1999 di "*prestare ospitalità e assistenza a persone di ambo i sessi autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti (...)*";
- con istanza datata 11.03.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 11.03.2019, il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Collegio Commissariale n. 11 del 08.03.2019, la trasformazione dell'IPAB in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da "Casa di Riposo-Ospedale Ricovero" a "Residenza del Bosco" e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.633.138,59, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;
- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB, ravvisandosi la fattispecie di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. n. 12/2017, ha informato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, il Comune di Sommariva del Bosco nel quale ha la propria sede legale, in merito alla propria trasformazione in fondazione, come da nota prot. 208 del 09.03.2019, allegata alla suddetta istanza;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di casa di riposo per persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 19570 del 10.04.2019, con la quale il Comune di Sommariva del Bosco è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, a norma dell'art. 8, c. 6 ultimo capoverso, della l.r. 12/2017.

Preso atto del riscontro del Comune di Sommariva del Bosco, pervenuto in data 23.04.2019, con il quale il suddetto comune ha espresso la propria contrarietà alla scelta dell'ente di trasformarsi in persona giuridica di diritto privato.

Rilevato inoltre che il comune di Sommariva del Bosco ha presentato ricorso al T.A.R. per l'annullamento, fra l'altro, del verbale di deliberazione del collegio commissariale n.11 del 08.03.2019 sopracitato per le motivazioni di cui al ricorso medesimo, datato 02.05.2019.

Dato atto che con nota n. 26249 del 31.05.2019, questa Amministrazione, ad ulteriore approfondimento dell'istruttoria, sospendendo i termini del procedimento, ai sensi della L.R. n. 14 del 14/10/2014, riteneva opportuno richiedere all'I.P.A.B. precisazioni e puntualizzazioni alle eccezioni sollevate dal comune di Sommariva del Bosco, nonché maggiori dettagli sulle motivazioni della scelta di trasformazione in persona giuridica di diritto privato.

Considerato che con nota di integrazione datata 25.06.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 25.06.2019, l'ente ha fornito riscontro alla sopra citata nota regionale n 26249 del 31.05.2019, esponendo considerazioni ritenute esaurienti.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 12/2017, la scelta se trasformarsi in un ente di diritto privato (associazione o fondazione) o in un'azienda pubblica spetta esclusivamente all'I.P.A.B. oggetto di riordino.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;  
vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;  
vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;  
Dato atto che l'I.P.A.B. ha allegato all'istanza l'inventario dei beni immobili e mobili.  
Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### *determina*

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione "Residenza del Bosco", con sede nel Comune di Sommariva del Bosco (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 16 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

**Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020  
Dott. ssa Maria Maddalena Mondino**

Roberto Forghino

Allegato

**FONDAZIONE**  
**“RESIDENZA DEL BOSCO”**  
**COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO**  
**PROVINCIA DI CUNEO**



**STATUTO**



## INDICE

### Capo I - ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

- Art. 1 - Origine
- Art. 2 - Scopo
- Art. 3 - Patrimonio
- Art. 4 - Mezzi finanziari

### CAPO II - AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

- Art. 5 - Organi della Fondazione
- Art. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 7 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 12 - Il Direttore
- Art. 13 - Revisore dei Conti

### CAPO III - NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE

- Art. 14 - Esercizio Finanziario
- Art. 15 - Estinzione della Fondazione

### CAPO IV - DISPOSIZIONE FINALE

- ART. 16 - Norma finale



## Capo I

### ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

#### Art. 1

##### Origine

La Fondazione "Residenza del Bosco" - già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dalla Congregazione di Carità del Comune di Sommariva Bosco in virtù del R. Decreto del 22 giugno 1722. Con decreto di Vittorio Emanuele III Re d'Italia in data 3 agosto 1909 è stato approvato lo Statuto organico della Congregazione di Carità di Sommariva del Bosco datato 25 ottobre 1908 sottoponendola alla disciplina delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972 Serie 3° e 18 luglio 1904 n. 390 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e dei relativi Regolamenti e ponendo "alla sua dipendenza" l'Opera Pia Reineri fondata con testamento 2 maggio 1778, amministrata dalla Congregazione di Carità in virtù del decreto di concentramento 21 novembre 1892 e l'Opera Pia Noli-Boetto fondata con testamento 14 marzo 1780, amministrata dalla Congregazione di Carità in virtù del decreto di concentramento 21 novembre 1892 riconoscendo quale patrimonio l'Ospedale - Ricovero per inabili al lavoro - Ospizio per ragazze povere, orfane od abbandonate - Laboratorio femminile. Con Regio Decreto 10.06.1939 la Congregazione di Carità di Sommariva del Bosco venne amministrata dall'E.C.A. ai sensi della Legge 3 giugno 1937 n. 847. Con atto deliberativo n. 67, adottato dal Collegio Commissariale in data 15.09.1995, esecutivo e approvato con D.G.R. n. 105-9181 del 27.05.1996, l'"Ospedale Ricovero per inabili al lavoro - Ospizio per ragazze povere, orfane od abbandonate - Laboratorio femminile - Ospedale Civile - Ospizio Poveri Vecchi Inabili - Orfanotrofio Femminile" ha assunto la denominazione "CASA DI RIPOSO - OSPEDALE RICOVERO" e ne è stato approvato lo Statuto, successivamente modificato con deliberazione n. 61 adottata dal Collegio Commissariale in data 04.06.1999 e approvato con D.G.R. n. 37-28456 del 25.10.1999.

La Fondazione "Residenza del Bosco" ha sede in Piazza Umberto I° n. 1 del Comune di Sommariva del Bosco C.A.P. 12048 - Provincia di Cuneo.

#### Art. 2

##### Scopo

La Fondazione "Residenza del Bosco" non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

Lo scopo della Fondazione è

- a) ospitare ed assistere persone di ambo i sessi autosufficienti, parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti che ne fanno richiesta dietro pagamento della retta di degenza, eventualmente a carico di amministrazioni pubbliche, fornendo le prestazioni previste dalla vigente normativa anche regionale in materia per la tipologia strutturale autorizzata;
- b) provvedere, in base alle proprie possibilità economiche, all'attivazione di nuovi servizi in favore di persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti di ambo i sessi anche attraverso la creazione di nuove strutture. I nuovi servizi e/o le forme di erogazione degli stessi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia e saranno definiti con appositi regolamenti.

Per essere accolti nella Casa di Riposo gli Ospiti devono essere residenti nel Comune di Sommariva del Bosco. Solo se la disponibilità dei posti autorizzati lo consente potranno accogliersi Ospiti di diversa provenienza. Numero 3 posti saranno riservati a cittadini residenti in Sommariva del Bosco risultanti in stato di indigenza secondo le disposizioni legislative nazionali vigenti.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Le norme relative all'accoglimento, permanenza e dimissione degli Ospiti sono fissate in apposito regolamento interno.



La Fondazione, inoltre, può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge, e, infine:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona;
- b) collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano con analoghe finalità.

In nessun caso e sotto nessuna forma possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale della Fondazione durante la vita della stessa o all'atto del suo scioglimento a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 3 Patrimonio**

Per il perseguimento dei fini statutarî e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
    - Dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione e precisamente i due fabbricati adiacenti insistenti sul territorio del Comune di Sommariva del Bosco - Provincia di Cuneo - denominati rispettivamente l'uno "Reparto Largo Dr. R. Vanni" e l'altro "Reparto Piazza Umberto o Casa Serena", attualmente destinati a Presidio Residenziale Socio-Sanitario-Assistenziale censiti al nuovo catasto edilizio urbano al Foglio 16 numero 92 largo dottor vanni 1 p. S1-T,1-2 Cat. B01 CL 1;
    - Chiesa di Sant'Anna denominata anche "Del Convento" censita al nuovo catasto edilizio urbano al Foglio 16 particella A via Cavour n. 49 piano T Cat. E/7;
  - Patrimonio disponibile costituito:
    - Dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutarî come emergenti da specifico inventario,
    - dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.
- Il patrimonio dell'Ente non può essere alienato se non nei modi e per le finalità previste dalla legge.

### **Art. 4 Mezzi finanziari**

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- Rette corrisposte dagli utenti e loro integrazioni e/o compartecipazioni di Enti pubblici;
- Proventi derivanti dai servizi forniti dalla Fondazione;
- Ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

L'Ente per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa in materia.



**CAPO II**  
**AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE**

**Art. 5**  
**Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.

**Art. 6**  
**Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) componenti nominati come di seguito indicato:

- Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sommariva del Bosco o suo delegato stabile;
- uno nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sommariva del Bosco;
- due nominati dal Comune di Sommariva del Bosco;
- uno nominato dall'Associazione Amici degli Anziani" con sede nel Comune di Sommariva del Bosco.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto, nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente nella prima seduta del Consiglio.

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento o di delega del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Tre mesi prima della naturale scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente comunica ai soggetti preposti alla nomina la data di scadenza degli stessi per l'avvio della procedure di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del membro più anziano d'età entro venti giorni dalla nomina di tutti i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione dietro iniziativa del Presidente.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni e/o l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto.

In caso di decadenza o di cessazione dall'incarico per altre cause di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione la Fondazione ne dà comunicazione al soggetto titolare della nomina affinché provveda alla sua sostituzione. I Consiglieri nominati in surroga di un altro membro decaduto, dimissionario, escluso o deceduto restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni, la decadenza o il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero organo.

Il Consiglio di Amministrazione impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza, pubblicità ed efficacia.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza dell'Istituzione. I Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso all'Ufficio di Segreteria, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.





Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione:

- Colui che ha lite pendente con la Fondazione;
- Colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'Ente e non ha ancora estinto il debito;
- I dipendenti della Fondazione o coloro che abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerata;
- Gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento, consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in enti/istituti/aziende che hanno in appalto servizi nell'interesse della Fondazione;
- I legali rappresentanti e i dirigenti delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
- Coloro che si trovano nelle condizioni similari previste dall'art. 60, comma 1 ad eccezione del punto 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e dall'art. 2382 del Codice Civile (interdetto, inabilitato, fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune e gli amministratori di altri enti locali ove ha sede la Fondazione o dove insistano sedi operative o distaccate della stessa;
- I presidenti di provincia, i consiglieri e gli assessori provinciali;
- I presidenti, i consiglieri e gli assessori delle regioni;
- Colui che durante il mandato viene a trovarsi in una delle sopra indicate condizioni. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni.

#### Art. 7

#### Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta ogni tre mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci e per la determinazione delle rette e delle tariffe per la fruizione dei servizi. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai consiglieri mediante i comuni mezzi di comunicazione almeno cinque giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nonché degli argomenti da trattare posti all'ordine del giorno.

In caso di somma urgenza il Presidente può abbreviare i termini a ventiquattro ore e la convocazione può essere svolta anche per via telefonica.

Il Consiglio si riunisce, di norma, negli uffici della Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione.

Le sedute non sono pubbliche.

#### Art. 8

#### Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
- Dichiarata la revoca, l'esclusione e la decadenza dei Consiglieri;
- Definisce gli obiettivi, piani e i programmi della Fondazione;
- Approva il Bilancio di Previsione quale strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi ed il Bilancio consuntivo;
- Determina l'importo delle rette e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ed eventuali loro riduzioni per casi particolari;
- Delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Delibera i regolamenti;
- Delibera l'accettazione od il rifiuto di eredità, lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili, titoli e mobili nonché contratti di comodato,



- trasformazione di destinazione e costituzione di diritti reali relativi a beni di proprietà della Fondazione nel rispetto della vigente normativa in materia;
- Delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti;
  - Delibera la nomina del revisore dei conti;
  - Delibera l'accensione di mutui;
  - Delibera in materia di ordinamento degli uffici, dei servizi e relative modifiche, potendo prevedere in tale contesto il conferimento del potere di spesa a singoli dipendenti sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti;
  - Provvede alla stipula di accordi con le organizzazioni sindacali, approva i criteri generali e valuta le compatibilità economiche;
  - Provvede alla nomina ed al licenziamento del personale ed all'esercizio del potere disciplinare compresa l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
  - Approva i progetti;
  - Provvede all'indizione di gare per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
  - Conferisce incarichi professionali esterni;
  - Provvede alla nomina del **Direttore**, ed eventualmente del Segretario e del Referente Contabile;
  - Nomina i rappresentanti presso altri enti/istituzioni;
  - Delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con enti e/o istituzioni e/o l'istituzione di nuovi servizi o **attività**;
  - Ratifica i provvedimenti d'urgenza del Presidente;
  - Provvede ad istituire sedi operative nonché a trasferire l'ubicazione della sede legale purché la stessa rimanga nell'ambito territoriale comunale;
  - Delibera su tutti gli altri argomenti che interessano la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali incarichi a singoli componenti del Consiglio, con obbligo dei medesimi di rendiconto e di riferire al Consiglio stesso.

#### **Art. 9 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese per appello nominale; devono però essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti persone.

Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti. Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dietro invito e solo per le problematiche di competenza, può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni e/o deliberazioni né prendere parte ad atti o provvedimenti qualora abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o loro parenti ed affini fino al quarto grado civile o qualora abbiano per conto di terzi interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Nel caso in cui ragioni di opportunità, necessità od urgenza lo suggerissero, con la presenza di tutti i componenti ed all'unanimità il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno o invertirne l'ordine di trattazione.



**Art. 10**  
**Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione**

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se presente oppure dal Direttore in qualità di Segretario. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Nel caso in cui debba venir trattato un argomento del quale il Segretario o Direttore sia interessato o nel caso in cui questi debba abbandonare l'aula il verbale dovrà venir steso da un Consigliere presente.

I verbali vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

In ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente motivate, vengono inserite a verbale.

Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente o rese dallo stesso in forma scritta.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontana ne viene fatta menzione nel verbale.

**Art. 11**  
**Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca, presiede il Consiglio di Amministrazione e determina l'ordine del giorno delle sedute;
- può sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- cura, coadiuvato dal segretario, l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- può firmare la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- può sottoscrivere gli ordinativi di pagamento e di incasso anche disgiuntamente dal Segretario.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione non appena ricostituito provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

**Art. 12**  
**Il Direttore**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, e partecipa a tutte le sedute di questo.

Egli può essere scelto tra i dipendenti della Fondazione oppure essere una persona esterna.

I requisiti di nomina devono prevedere il Diploma di Laurea e l'attestato regionale di Direttore di Comunità Socio-Sanitaria di cui alla D.G.R. 35-9199 del 14 luglio 2008. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti. E' responsabile della gestione del budget assegnato, nel rispetto delle spese autorizzate.

In particolare sono di competenza del Direttore:

- la gestione delle procedure di affidamento dei lavori, delle forniture di beni e servizi;
- in sostituzione del Presidente, la sottoscrizione dei contratti;
- l'effettuazione dei pagamenti;
- la sottoscrizione della corrispondenza, di dichiarazioni, verbali o altri documenti necessari;
- tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i..

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Fondazione senza autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.



Spetta al Consiglio di Amministrazione l'unificazione delle funzioni di Direttore, Segretario e Referente contabile in capo alla stessa persona o la loro separazione in capo a più persone.

Qualora il Direttore rivesta anche la qualifica di Segretario:

- partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo. Il parere è inserito nel verbale delle deliberazioni;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, all'attuazione delle decisioni del Consiglio di **Amministrazione** ed alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

In caso di impedimento accertato e per la durata dello stesso, il Segretario può essere sostituito da uno dei Consiglieri.

Qualora il Direttore rivesta anche la qualifica di Referente Contabile custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, cura la redazione dei bilanci. Egli è il responsabile del maneggio del denaro dell'**Amministrazione**. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Qualora le figure di Direttore e Referente **Contabile** non coincidano con la stessa persona quest'ultima figura è nominata al di fuori dei propri componenti dal **Consiglio di Amministrazione** e dura in carica quanto lo stesso Consiglio ed è riconfermabile.

### **Art 13 Revisore dei Conti**

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di **Amministrazione**. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti, su invito e solo per le problematiche di competenza, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

## **CAPO III NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 14 Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **Art. 15 Estinzione della Fondazione**

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore del Comune di Sommariva del Bosco, o di Associazione o Fondazione con personalità giuridica e senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Sommariva del Bosco, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-sanitario-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di **Amministrazione** potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.



**CAPO IV  
DISPOSIZIONE FINALE**

**ART. 16  
Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge, mentre, limitatamente alla normativa citata nel presente, le eventuali successive modifiche alla stessa troveranno immediata applicazione.

